

Marostica, 08/11/2017

Spettabile
CLIENTE

A mezzo e-mail

OGGETTO: CIRCOLARE IN MERITO ALL'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DI REVISIONE VEICOLO.

Spettabile Cliente,

con la presente, desideriamo segnalarVi lo stato dell'arte, dal punto di vista sia normativo che interpretativo, per quanto riguarda l'accertamento dell'obbligo di revisione veicoli.

Come noto, ai sensi dell'art.80 co.14 C.d.S., chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria.

Dal 13.08.10, l'art.36 co.1 lett.d) L.120/10 ha introdotto la lett.g-bis all'art.201 co.1-bis C.d.S.: in caso di accertamento della violazione di cui al predetto art.80 C.d.S., la contestazione immediata non è necessaria ed agli interessati sono notificati gli estremi della violazione.

In proposito, il Ministero Trasporti, nota n.1538 del 03.04.15 (all.1). ha precisato che *"per quanto attiene l'infrazione prevista dall'art.80 C.d.S. si chiarisce che questa fattispecie non rientra tra quelle menzionate dall'art.201 dello stesso Codice che elenca i casi in cui è possibile adoperare dispositivi di accertamento automatico delle infrazioni e di notifica differita del verbale di accertamento, e pertanto deve essere contestata al momento dell'accertamento"* (nello stesso senso nota MIT n.6117 del 19.11.15 all.2).

Analogamente, il Ministero dell'Interno, con nota n.300/A/1001/16/101/3/3/9 dell'11.02.16 (all.3), ha esplicitato che *"con un intervento sul comma 1 bis dell'art.201 C.d.S., sono state aggiunte alcune nuove ipotesi in cui è consentito il controllo da remoto delle violazioni per le quali, perciò, non è necessario procedere alla contestazione immediata. Infatti, all'elenco delle violazioni contenute nella lettera g bis) dell'art.201 C.d.S. sono state aggiunte quelle relative alla mancanza di revisione (art.80 C.d.S.)... omissis... per poter accertare da remoto le suddette violazioni, senza contestazione immediata, tuttavia, come accade per le altre violazioni indicate dalla norma richiamata, occorre che l'accertamento sia effettuato con apparecchiature approvate espressamente a tale scopo, ai sensi dell'art.45 C.d.S."*

In merito alle modalità di accertamento e contestazione dell'infrazione in esame, il Ministero dei Trasporti, con nota n.3311 del 03.06.16 (all.4), ha precisato che *"dalla lettura del combinato delle disposizioni normative di cui sopra appare evidente che l'eventuale infrazione di cui all'art.80 co,14 C.d.S. possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previo l'utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da questo Ministero. Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante. Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l'adozione della procedura adottata ai sensi dell'art.180 C.d.S., che al co.8 prevede: <<Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, ... omissis...>>, in quanto, proprio per l'assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertate la violazione di cui all'art.80 co.14 solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l'iter dell'art.180 co.8 sopra citato".*

In parziale contrasto con quanto sopra si è posto il Ministero dell'Interno con la nota n.300/A/6822/16/127/9 del 05.10.16 (all.5), nella quale ha ritenuto che *"il presupposto principale in presenza del quale, in tali ipotesi, è consentito derogare al principio della contestazione immediata è che i dispositivi di rilevamento siano omologati o approvati ai sensi dell'art.45 C.d.S. per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto. D'altra parte, però, secondo quanto previsto dal co,1-quater dell'art.201 C.d.S., l'omologazione o l'approvazione non sono necessari qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell'organo accertatore. In questo secondo caso, infatti, il dispositivo è semplicemente uno strumento del quale gli organi di polizia stradale si servono per effettuare dei controlli. Pertanto, nell'ambito dell'attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, si ritiene che l'organo di polizia presente sul posto possa avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa ecc. e procedere, quindi, all'accertamento nonché alla immediata contestazione della violazione all'effettivo trasgressore. ... Omissis... Nei casi sopra indicati, qualora la contestazione immediata dell'infrazione non sia possibile per motivi contingenti che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, l'invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi dell'art.180 co.8 C.d.S., consente all'organo di polizia di completare l'accertamento delle violazioni in un momento successivo, verificando sul documento la correttezza di quanto rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada".*

Recentemente, dal 29.08.17, l'art.1 co.23 lett.a) L.124/17 ha introdotto la lett.g-ter all'art.201 co.1-bis C.d.S.: in occasione della rilevazione delle violazioni all'obbligo di revisione veicoli, di cui al co.1-bis lett.g-bis, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Ad oggi, non ci risulta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia ancora omologato dispositivi in grado di rilevare in modalità automatica la violazione dell'obbligo di revisione veicoli: sarà nostra cura aggiornarvi in caso di novità.

Tutto ciò esposto, sperando di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per ogni necessità o chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Traffic Technology s.r.l.
Ufficio Legale

All.: per avere copia degli allegati citati, inviare e-mail a legale@traffictecnology.it